



COMUNE DI STIENTA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

(S.U.A.)

DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA

Allegato alla deliberazione di Giunta Municipale n. 124 del 07.12.2015

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 – Programmazione

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA SUA

Articolo 3 - Composizione della SUA

Articolo 4 - Competenze della SUA

Articolo 5 - Competenze del Comune aderente

Articolo 6 - Responsabile Unico del Procedimento

Articolo 7 - Composizione delle Commissioni di gara

CAPO III – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Articolo 8 - Informatizzazione e semplificazione

Articolo 9 - Dotazione del personale e costi di gestione

Articolo 10 - Strumenti di comunicazione tra i contraenti

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 12 - Trattamento dei dati

Art. 13 - Norme di rinvio

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

- 1) Il presente regolamento di organizzazione ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, disciplina il funzionamento e le attribuzioni della Stazione unica appaltante di cui all'art. 33 comma 3 – bis del D. Lgs. n. 163/2006.
- 2) La Stazione unica appaltante è costituita presso il Comune di Occhiobello, nell'Area Intercomunale 4 Gestione del territorio. Il Responsabile della Stazione unica appaltante è individuato nel Responsabile di tale Area.
- 3) La modalità organizzativa in forma associata opera garantendo il rispetto delle condizioni di cui all'art. 33, comma 3 bis, del citato D. Lgs. 163/2006 e assicurando un adeguato livello di competenze tecniche, giuridiche ed amministrative.

Articolo 2 – Programmazione

1. Le funzioni della stazione unica appaltante sono improntate alla programmazione.
2. Al fine di procedere alla programmazione annuale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, entro il mese di gennaio di ogni anno, i Comuni che aderiscono alla Stazione unica appaltante trasmettono l'elenco annuale dei lavori pubblici (anche elenco adottato se non ancora approvato) e la proiezione dei servizi e delle forniture da affidare nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.
3. Nei documenti di cui al comma 2 dovranno essere espressamente indicate le priorità delle procedure di affidamento da espletare ed i tempi previsti per l'inizio dell'esecuzione del contratto.
4. Una volta ricevuti i piani di cui al comma 2, la S.U.A., sulla base degli interventi programmati e delle priorità e tempistiche ivi indicate, redigerà entro il mese di febbraio, il programma annuale delle procedure di ricerca del contraente, che verrà trasmesso agli enti associati.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA SUA

Articolo 3 - Composizione della SUA

1. La Stazione Unica Appaltante di cui all'articolo 1 è composta da:
 - un "gruppo di lavoro", incaricato dello svolgimento degli adempimenti e delle procedure specificate nel presente regolamento, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di appalti. Il gruppo di lavoro si compone di un rappresentante designato da ciascun Ente aderente. Del gruppo di lavoro fa parte, inoltre, di diritto il RUP del Comune interessato competente per l'area di riferimento del servizio/fornitura oggetto di gara.
 - una struttura amministrativa, messa a disposizione dall'Ente capofila, che svolge le mansioni di natura amministrativa relativa agli adempimenti e alle procedure di cui al presente regolamento.
2. I Comuni aderenti provvedono alla designazione di un rappresentante scelto tra il proprio personale che per la mansione svolta abbia maturato sufficiente esperienza e preparazione in materia di gare e procedure di appalto. I Comuni aderenti possono sostituire in ogni momento il loro rappresentante con altro soggetto avente i requisiti prescritti.

3. Il Responsabile della Stazione unica appaltante svolge le funzioni di Coordinatore: convoca e presiede il gruppo di lavoro, sottoscrive le comunicazioni iterprocedurali e tutti gli atti relativi alle procedure di gara.
4. Le riunioni si tengono di norma presso la sede dell'Ente capofila.

Articolo 4 - Competenze della S.U.A.

1. Alla S.U.A. sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) collabora con l'Ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli Enti interessati;
 - b) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - c) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - d) nomina la commissione giudicatrice, fatta salva la possibilità di integrazione con membri esterni;
 - e) concluso il procedimento di gara mediante l'aggiudicazione provvisoria rimette gli atti all'Ente aderente, che provvede all'approvazione degli atti di gara ed alla conseguente aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione alla Stazione Unica Appaltante;
 - f) ricevuta dall'Ente aderente la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, la Stazione Unica Appaltante, provvede alla pubblicazione definitiva ed alla comunicazione degli esiti di gara.
 - g) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - h) collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto.
2. La SUA si impegna, entro gg. 30 dalla ricezione degli atti, ad attivare la procedura di gara.
3. Completata la procedura di aggiudicazione, rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
4. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUA potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Articolo 5 - Competenze del Comune aderente

1. Restano di competenza del singolo Ente aderente:
 - a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006 con la individuazione delle modalità di gara;
 - b) le attività di individuazione e programmazione dei servizi, delle forniture e dei lavori da realizzare;
 - c) l'approvazione della delibera relativa ai progetti/attività e la redazione dei documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, piano di sicurezza e coordinamento o Documento Unico di Valutazione dei rischi (D.U.V.R.I) con indicazione dei costi di sicurezza;
 - d) l'adozione della determina a contrarre con l'indicazione delle modalità d'appalto;
 - e) la stipula del contratto d'appalto;

- f) l'affidamento della direzione dei lavori;
 - g) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - h) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
 - i) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - j) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs n. 163/2006;
 - k) comunicazioni all'autorità di vigilanza in merito alle fasi procedurali della realizzazione dell'opera (simog).
2. L'Ente aderente comunica alla SUA, salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 2, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.
 3. L'Ente aderente potrà avvalersi del supporto della SUA nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).
 4. L'Ente aderente fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della SUA, così come definiti all'art. 4.
 5. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la SUA riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice.
 6. L'atto con il quale l'Ente aderente chiede alla SUA di procedere agli adempimenti di relativa competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.
 7. Rimane a carico dell'Ente aderente l'anticipazione delle spese di pubblicità legale, la tassa di gara dovuta all'ANAC.

Articolo 6 - Responsabile Unico del Procedimento

1. L'Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs n. 163/2006 per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore di competenza.
2. L'attivazione della procedura di affidamento, per ciascun intervento, avviene con provvedimento del RUP designato.

Articolo 7 - Composizione delle Commissioni di gara

1. Le Commissioni di gara, giudicatrici o di selezione per le procedure di ricerca del contraente relative al presente Regolamento, sono di norma costituite da un Presidente, due

Componenti e un Segretario verbalizzante. Di norma, il Presidente è il Responsabile della Stazione unica appaltante oppure opportunamente nominato fra funzionari dell'Ente nel cui interesse è avviato il procedimento di ricerca del contraente, ovvero in persona del RUP di cui all'art. 6 comma 1 del Regolamento, mentre i Componenti sono di norma designati tra il personale addetto alla S.U.A.. Il RUP non può assumere nella Commissione ruoli diversi da quello di Presidente.

2. Il Segretario della Commissione è nominato dal Presidente tra il personale in servizio con esperienza in materia.
3. Qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, la Commissione può essere integrata con la presenza di esperti esterni alle Amministrazioni associate alla S.U.A. di cui all'art. 84.
4. Le Commissioni sono costituite con provvedimento del Responsabile della S.U.A.

CAPO III – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Articolo 8 - Informatizzazione e semplificazione

1. Per le comunicazioni e la documentazione relativa alle procedure della Stazione unica appaltante, verranno impiegati gli strumenti informatici come posta elettronica certificata, firma digitale e documento informatico, di cui al Codice dell'amministrazione digitale, approvato con d. lgs. n. 82/2005.

Articolo 9 - Dotazione del personale e costi di gestione

1. I componenti della Commissione intercomunale sono assegnati in comando dagli Enti aderenti all'Ente capofila, limitatamente allo svolgimento delle prestazioni lavorative connesse al funzionamento della SUA.
2. L'Ente capofila provvederà, alla fine di ciascun anno, a stabilire la quota compensativa posta a carico degli enti, relativamente al personale impiegato, tenuto conto dei procedimenti avviati ed a ripartire, sempre in proporzione al numero di procedimenti avviati, le spese generali (cancelleria, utilizzo dei locali, ecc.) che saranno determinate, sperimentalmente, dopo il primo anno di attività.

Articolo 10 - Strumenti di comunicazione tra i contraenti

1. Semestralmente è prevista una riunione fra i soggetti convenzionati per un'analisi delle attività svolte dalla SUA.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di ricerca del contraente da avviarsi successivamente alla sua entrata in vigore. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le norme previste negli statuti dei rispettivi Enti.

Art. 12 - Trattamento dei dati

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dalla SUA, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 13 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti norme in materia di Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici e normative correlate.